

Repertorio Spec. n. del/2023

imposta di bollo assolta in modo virtuale

Rif. determinazione dirigenziale n. del

COMUNE DI VENEZIA

5

AREA LAVORI PUBBLICI MOBILITÀ E TRASPORTI

CONTRATTO DI APPALTO

NO 24170 Manutenzione impianto rete bianche in via delle

Macchine CUP: _____ CIG: _____

10

TRA:

a) _____ nato a _____ il _____ - C.F.:
_____, in qualità di legale rappresentante
dell'impresa _____ con sede in _____ (INDICARE SEDE

15

LEGALE E DOMICILIO FISCALE DELL'IMPRESA. QUALORA NON
COINCIDANO, SPECIFICARE DISTINTAMENTE SEDE LEGALE E
DOMICILIO FISCALE)

Domicilio fiscale: _____ Codice fiscale n.: _____.

[**OVVERO in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:**

che agisce in nome e per conto dell'impresa capogruppo mandataria del

20

raggruppamento temporaneo di imprese tra _____ (capogruppo),

_____ (mandante), giusta atto di raggruppamento temporaneo di

imprese con mandato di rappresentanza in data ___ n. ___ di

Repertorio ___ e n. ___ di Raccolta del dott. ___, Notaio in ___,

iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di ___, registrato a ___

25

il ___ al n. ___ Serie ___;], che agisce quale impresa appaltatrice in

forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore».

b) _____ nato a _____ il _____

_____ - C.F.: _____, che dichiara
30 di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse del **COMUNE DI VENEZIA**, che rappresenta nella sua
qualità di Dirigente _____, domiciliato, per la
carica, in San Marco n. 4137 - 30124 Venezia - Codice fiscale n.:
00339370272, di seguito nel presente atto denominato semplicemente
35 «stazione appaltante».

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 - Venezia.
Codice fiscale n.: 00339370272.

PREMESSO

40 che, in seguito a richiesta di offerta, con Determinazione dirigenziale n.
___ in data ___ del Dirigente del Settore
_____, i lavori sono stati
aggiudicati, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1
lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., all'anzidetto appaltatore, per
45 l'importo complessivo di €= (o.f.e.) come di seguito specificato,
in seguito all'offerta di ribasso pari al%, sul prezzo a base di
offerta;

che, ai sensi della misura C_14 della sottosezione Rischi corruttivi e
Trasparenza del vigente PIAO del Comune di Venezia, si dà atto che non
50 si è reso necessario effettuare la verifica della coerenza tra le clausole
contrattuali e i contenuti del capitolato d'appalto in quanto il suddetto
capitolato non è stato redatto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

55

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono qui integralmente richiamate.

2. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza
60 riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena,
65 assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Per la parte di lavoro a corpo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
70 i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto non diversamente previsto:

a) si intende come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a corpo", la
combinazione più favorevole alla Stazione appaltante tra i prezzi unitari
75 offerti dall'appaltatore risultanti dalla Lista per l'offerta, eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, e i prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso d'asta offerto dall'aggiudicatario;

b) per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista per
80 l'offerta, i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti
come «elenco dei prezzi unitari» dei lavori "a misura".

3. il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del
Codice dei Contratti, è parte integrante del contratto.

85 4. Per quanto non previsto direttamente dal contratto o nei documenti
della procedura d'appalto trovano applicazione l'Allegato II.14 al d.lgs.
n. 36/2023 e il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 per le parti
ancora vigenti.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

90 1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ = (diconsi Euro
_____/_____) di cui:

a) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) per lavori veri e
propri a misura;

b) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali oneri per
95 l'attuazione dei piani di sicurezza.

c) € _____ = (diconsi Euro _____/_____) quali costi della
manodopera;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la
liquidazione finale.

100 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'Allegato I.7 al d.lgs. n.
36/2023, per cui i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara,
desunti:

- dal Prezzario della Regione del Veneto approvato con delibera di

Giunta regionale n. 571 del 29 maggio 2025 (pubblicata nel BUR n. 68
105 del 30 maggio 2025), costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono
l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

4. L'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee,
desunto dal computo metrico estimativo , ammonta ad €(diconsi
euro.....) per la categoria, ad €(diconsi euro.....) per la
110 categoria e ad €(diconsi euro.....) per la categoria

**Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione
del cantiere.**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Venezia, luogo nel
quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, presso gli uffici del Settore
115 Opere di Urbanizzazione, Cimiteri, Forti e Opere Idrauliche.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i
pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento secondo
quanto previsto ai successivi artt. 12 e 13.

120 3. Ai sensi dell'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, e dell'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, come risulta dalla documentazione
agli atti, sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, e ad operare sui
conti correnti indicati nel summenzionato documento i signori
125, come meglio identificati nella documentazione agli
atti.

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore
che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con

rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione
130 appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma
del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo
rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire,
per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. La
135 stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità
o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente
notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso
140 contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna d'urgenza che
145 qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8
del Codice dei contratti.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 20
(venti) naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del verbale definitivo
di consegna dei lavori, tenuto conto che le giornate e gli orari delle
150 lavorazioni dovranno essere concordate con i referenti del Mercato
Ortofrutticolo e non dovranno interrompere lo svolgimento delle attività
mercatali.

ART. 5 bis – Pari opportunità e inclusione lavorativa

1. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a*
155 *15 dipendenti e non superiore a 50: In ottemperanza a quanto previsto*
dall'art. 57 e dall'ivi richiamato allegato II.3 e solo per interventi
pnc/pnrr in combinato disposto con 47 commi 3 e 3 bis del D.L. 31
maggio 2021, n. 77, convertito in L. 29 luglio 2021 n. 108, l'appaltatore
si impegna a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla
160 *conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del*
personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa integrazione guadagni,
165 *dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della*
retribuzione effettivamente corrisposta, nonché la certificazione di cui
all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge. I predetti
documenti dovranno essere altresì trasmessi alle rappresentanze
170 *sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità].*

Articolo 6. Penale per i ritardi e premio di accelerazione.

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione
175 dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori
viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale,
corrispondente ad € =.

2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenuti
dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in
180 ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli
eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

3. La penale, nella stessa misura di cui ai commi precedenti trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie
185 temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo dell'appalto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

190 5. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Qualora l'appaltatore, non ottemperando all'obbligo previsto dall'art. 57 venendo meno all'impegno assunto in sede di offerta, assuma del
195 personale necessario per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali senza rispettare una quota pari ad almeno il 30% sia all'occupazione giovanile che a quella femminile, sarà applicata una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, che sarà
200 trattenuta dal pagamento del saldo. Tale sanzione verrà applicata in caso di accertamento della violazione all'esito del controllo operato in sede di verifica di conformità sulle assunzioni effettuate.

7. *[Nell'ipotesi in cui l'appaltatore occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50: Una penale di eguale importo sarà*
205 *applicata nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 5 bis comma 2 del presente contratto. Nel caso in cui l'inadempimento riguardi la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni,*

l'appaltatore sarà altresì interdetto a partecipare, per un periodo di 12
210 mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure
di affidamento.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine
indicato nell'art. 5, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
215 conformità, un premio di accelerazione pari allo 0,5 per mille
dell'importo contrattuale relativo ai lavori per ogni giorno di anticipo
rispetto al predetto termine, fino a un massimo di euro 1.000,00,
sempre che la progettazione e l'esecuzione dei lavori siano conformi alle
obbligazioni assunte con la stipulazione del contratto.

220

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori
nei casi e con le modalità di cui all'art. 121 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e
disposta con le modalità di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
225 36/2023, tra cui avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla
redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 120 del
Codice dei contratti.

230 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far
cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei
lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
235 disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario
alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata
240 complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,
l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
245 caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori come funzionali all'andamento dei lavori e
integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

250 **Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri quelli a lui imposti per
legge, per regolamento o in forza del capitolato generale approvato con
d.m. n.145/2000.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e, perciò, a carico
255 dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione

piena e perfetta dei lavori;

260 d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature
265 per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e conservazione delle opere fino all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

270 3. L'appaltatore è, altresì, responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del capitolato generale
d'appalto approvato con d.m. n.145/2000.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o
da altro tecnico, abilitato e in rapporto alle caratteristiche delle opere da
275 eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

280 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione,
la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha
il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
285 o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i
componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti
tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
290 prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne
la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di
ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
295 descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché
quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli
articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 27.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

300 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle
disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata, per ogni
categoria di lavorazione, secondo la misurazione in cantiere del lavoro
eseguito.

305 Il corrispettivo è determinato applicando l'importo contrattuale della
relativa lavorazione per la singola misurazione effettuata del lavoro
stesso.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuate nelle modalità di cui

all'art.12, comma 1, lett. b) dell'Allegato II.14 al D. lgs. 36/2023.

310 .

Articolo 10. Revisione dei prezzi

1. Si richiamano, in materia di revisione dei prezzi, l'art. 60 del d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. e l'art.33 del Capitolato speciale d'appalto.

315

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 60 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento, ferma restando la previsione di cui all'art. 3. co. 3, del presente contratto.

320

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 120 del d.lgs. n. 36/2023.

325

330

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice, è riconosciuta un'anticipazione del del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Tale anticipazione verrà corrisposta, previa richiesta e costituzione della

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di cui al medesimo art. 125
335 del medesimo Decreto.

2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in un'unica soluzione al
termine dei lavori al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11
comma 6, del Codice dei contratti.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti
340 dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve
le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle
eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via
definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni
345 certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo
percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

4. In deroga al comma 2:

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni,
350 per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al
medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla
redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito
355 eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è
effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

360 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di
una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 117 comma 9, del Codice
dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali
calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro
mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14,
365 comma 1.

Articolo 12 bis. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche. L'Appaltatore, in particolare, si impegna a
370 trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del
conto (o dei conti) dedicato/i al contratto in oggetto, gli estremi del/i
conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate
alle operazioni sullo/gli stesso/i, già indicati nell'apposita dichiarazione in
sede di offerta. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla
375 Stazione Appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in
questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la Stazione Appaltante
avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante
380 semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R
ovvero mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata,
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni patiti.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità

assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i
385 subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136. L'Appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere
alla Stazione Appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i
subappaltatori anche con i subcontraenti.

390 4. L'Appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti
equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o
a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il conto
corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra
quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'Appaltatore si impegna
395 altresì ad effettuare sui conto corrente di cui al comma 1 i pagamenti
dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al
presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto
2010, n. 136 od eventuali successive e/o modifiche.

5. Le parti assumono altresì gli obblighi derivanti dall'applicazione
400 dell'articolo 25 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di
fatturazione elettronica.

6. La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'Allegato A
"Formato della fattura elettronica" del d.m. n. 55 del 3 aprile 2013,
405 dovrà essere intestata e indirizzata a San Marco 4136 - 30124 Codice
Fiscale 00339370272 - P.IVA 00339370272 - Codice univoco di
riferimento UFWX64. La fattura elettronica deve essere emessa nel
rispetto di quanto previsto dal citato art. 25 d.l. n. 6/2014, e dalle

successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che
410 risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i codici
CUP (ove previsto) e CIG riportati nell'oggetto; l'omessa indicazione dei
predetti codici/del predetto codice comporta l'impossibilità per la
stazione appaltante di procedere al pagamento della fattura.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
415 stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
della provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

420 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli
di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini stabiliti , spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le
modalità ed i termini di cui agli articoli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, all'articolo 125 del Codice ed agli
425 articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n.
145 del 2000.

2. Decorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
430 contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460
del codice civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di

cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del certificato di
435 regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine
perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell'emissione e dev'essere approvato dalla stazione appaltante; il
440 silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine
di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
445 regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione
e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti provvisori di
regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante
450 richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante pec
ovvero lettera raccomandata A/R con messa in mora di 15 giorni, senza
455 necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai
tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione
460 dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del
personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato
465 motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del contratto;
- 470 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo
scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase
esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo n. 81/08;
- 475 l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della
fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53,
comma 16 *ter* del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 480 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui
imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. La definizione delle controversie avverrà secondo la procedura

prevista dall'art. 210 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i, ove ne ricorrano i
485 presupposti. Negli altri casi può farsi ricorso a transazione prevista
dall'art. 212 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario o della transazione da parte
dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi del
490 comma 1 e l' appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie è attribuita al Giudice Ordinario con competenza del Foro di
Venezia, restando esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente,

495 previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente verso i propri
dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e dovrà dimostrare di aver effettuato i relativi versamenti
500 contributivi.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le leggi ed i
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste
505 per i dipendenti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente
articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito
maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede,

in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia
510 definitiva.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini
retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i
515 lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori
le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

520 6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n.
81 del 2008, dell'articolo 11 del Codice e dell'articolo 31 della legge n.
98 del 2013, per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante
acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

525 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento, quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del d.lgs.
n. 81 del 2008 ovvero eventuali proposte integrative del DUVRI, quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008;

530 b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del
DUVRI di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

2. ~~Il piano di sicurezza e coordinamento [eventualmente integrato come~~
535 ~~al punto a) e/o b)]~~ Il DUVRI e il piano operativo di sicurezza di cui al
precedente punto 1 formano parte integrante del presente contratto
d'appalto, vengono accettati dalle parti ai sensi dell'art. 96 comma 2 del
d.lgs. n. 81/2008, ciò costituendo in particolare, l'adempimento previsto
dall'art. 26 comma 3 del medesimo decreto.

540 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente **al coordinatore per la**
sicurezza in fase di esecuzione (?) e al responsabile dei lavori gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che
mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore,
545 previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di
risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate
ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury*
free».

550 6. L'appaltatore risulta essere in possesso della patente di cui all'art. 27
del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del
lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti. **[OVVERO in**
caso di soggetto esente in quanto in possesso di SOA in classifica
III o superiore: L'appaltatore risulta essere in possesso dell'attestazione
555 *di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs.*
n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III, in conformità a
quanto disposto dall'art. 27, co. 15, d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.]

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e Protocollo di

Legalità

560

1. Non viene acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, trattandosi di contratto il cui valore complessivo non è superiore a € 150.000,00.]

2. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al
565 Protocollo di legalità perfezionatosi in data 9/10/2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente,
570 qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
575 anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in
580 altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto,
585 informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva,

anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o
590 del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme
provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia
all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della
sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite
dalla Prefettura.

595 5. L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante
l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

6. L'appaltatore si obbliga a rendere disponibile su piattaforma
elettronica, entro il venerdì di ciascuna settimana le ditte, i mezzi ed il
600 personale, compreso il personale in distacco, che verrà presumibilmente
impiegato nella settimana lavorativa successiva, in modo da consentire
alle Forze di Polizia (FF.PP.) gli opportuni controlli periodici. Lo stesso
appaltatore si impegnerà a nominare un referente di cantiere,
responsabile del tempestivo aggiornamento del "rapporto giornaliero di
605 cantiere" (senza il quale non è consentito l'accesso in cantiere) in
formato elettronico, contenente l'elenco nominativo del personale, dei
mezzi e delle ditte che a qualsiasi titolo operano nel cantiere, al fine di
consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del d.lgs. 6
610 settembre 2011, n. 159. I dati raccolti saranno trasmessi in tempo reale
al database del portale Web messo a disposizione dalla stazione
appaltante ed andranno ad aggiornare eventualmente le presenze di cui
al settimanale di cantiere, in caso di intervenute variazioni rispetto al
prospetto previsto. I controlli potranno essere estesi anche ai dormitori
615 e alle sale mensa, per i quali vige l'obbligo di comunicazione entro 24
ore alla Questura del luogo (art. 109 T.U.L.P.S.). Attraverso opportuni
livelli di autorizzazione, i dati inseriti nel portale relativi alle presenze
giornaliere potranno essere modificati solo da personale addetto

appartenente all'appaltatore.

620 7. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà riportare ogni utile e dettagliata
indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta
incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi, dell'impresa e/o di eventuali
altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
625 assimilabile, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi e relative
qualifiche di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni
all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per
altro motivo.

8. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie
ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno
630 identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere
giustificerà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di
Polizia.

9. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo comporta:

– in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
635 l'applicazione di una penale pari all'1 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
– in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 2 % dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
640 – in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
l'applicazione di una penale pari al 3% dell'importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1356 del Codice
civile.

645 10. Nel caso in cui il presente appalto venga selezionato ai fini del
monitoraggio da parte del Tavolo di cui all'articolo 9 del Protocollo, il
"Referente di cantiere" dell'opera monitorata dovrà trasmettere
settimanalmente alle Casse Edili/Edilcasse uno stralcio del "Settimanale

del cantiere” che contenga l’indicazione delle imprese e i nominativi dei
650 dipendenti impegnati nella settimana di riferimento con le relative
qualifiche professionali. I dati devono comprendere anche i titolari di
partite IVA senza dipendenti e le eventuali variazioni rispetto a dati già
inseriti.

11. L’appaltatore si impegna ad assicurare che il personale presente in
655 cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui
all’art. 15 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante gli ulteriori dati
prescritti dall’art. 5 della l. 136/2010, anche ai fini della rilevazione
oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento
sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro; la
660 disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e
controllo sui luoghi di lavoro.

12. L’inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta:

- in sede di primo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l’applicazione di una penale pari all’1% dell’importo del contratto e
665 comunque in misura non superiore ad € (5.000 cinquemila/00);
- in sede di secondo accertamento da parte del Gruppo interforze,
l’applicazione di una penale pari al 2 % dell’importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 10.000 (diecimila/00);
- in sede di ulteriore accertamento da parte del Gruppo interforze,
670 l’applicazione di una penale pari al 3% dell’importo del contratto e
comunque in misura non superiore ad € 15.000 (quindicimila/00) e la
risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1356 del Codice
civile.

13. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria,
675 l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione
appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori/servizi/forniture nei

confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

680 14. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma precedente.

685 15. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
690 inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
695 dall'art. 317 del c.p.

16. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
700 dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

17. L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei
705 certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

18. L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla
710 stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei lavori, a non
celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che
possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento,
sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e
quindi farla presente alla stazione appaltante.

715 19. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal
Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o
risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni
eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Articolo 20. Subappalto.

720 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto
dell'articolo 119 del Codice dei Contratti e s.m.i., i lavori che l'appaltatore
ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati,
nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle
725 norme di legge in vigore.

2 *bis*. Con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, co. 53, della l. n. 190/2012, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.
730 subappalto a cascata) ai sensi dell'art. 119, co. 17, del d.lgs. n. 36/2023.

2 *ter*. Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del d.lgs. n. 36/2023, in ragione
delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto
della natura o della complessità delle lavorazioni da effettuare, non è
consentito l'ulteriore subappalto delle lavorazioni delle quali, nel corso
735 dell'esecuzione dell'appalto, venga autorizzato il subappalto (c.d.

subappalto a cascata).

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 119, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, .

5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori salvo che ricorrano le ipotesi specificamente individuate dall'art. 119, co. 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 s.m.i.

6. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore, con le modalità previste dall'art. 35 commi dal 28 al 34 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.

7. Le imprese subappaltatrici sono obbligate ad essere in possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i., rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con un punteggio non inferiore a 15 (quindici) punti ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA in una delle categorie di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, in classifica pari o superiore alla III.

Articolo 21. Garanzia definitiva.

. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato

apposita garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza n.

_____ in data _____ rilasciata dalla società
_____, agenzia/filiale di _____, per
l'importo di € _____ = (diconsi Euro _____/____), pari al
5% (diconsi cinque per cento) dell'importo del presente
765 **contratto.**

2. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

3. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 117 comma
770 8 del Codice dei Contratti e all'art. 27 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n.
36/2023, all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema dell'allegato 1.2 al
d.m. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

775 1. Ai sensi dell'articolo 117 comma 10 del Codice dei Contratti,
l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose, sia
per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei
lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
780 responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di
cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione, con polizza numero _____ in data
_____ e avente decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza,

785 a seguito dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società

_____ agenzia di _____ per un massimale di € _____ =
(diconsi Euro _____/____).

3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima
790 durata, con polizza numero _____ in data _____ e avente
decorrenza dalle ore _____ del _____ e scadenza, a seguito
dell'ultimo rinnovo, _____ rilasciata dalla società _____ agenzia
di _____ per un massimale di € _____ = (diconsi Euro
_____/____).

795 4. L'Appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la
durata del presente contratto le polizze di cui sopra e a mantenerle
efficaci e valide.

Articolo 23. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
800 contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e
l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013, da
ultimo modificato dal d.P.R. n. 81/2023 e quelli previsti dal Codice di
805 comportamento interno, da ultimo modificato con la deliberazione di
Giunta comunale n. 78 del 13 aprile 2023.

2. A tal fine si dà atto che la stazione appaltante ha trasmesso
all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n.62/2013, copia del
codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e
810 piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello

stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al Codice di comportamento interno approvato con
815 la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4. La stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove
820 queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24. Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, è stata fornita l'informativa per i dati
825 personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del presente contratto.

2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi
830 espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate
835 misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fi-

siche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.

3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i
840 dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione
economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli
obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e
trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

845 **Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.
850 145, per quanto applicabile;
- la determinazione dirigenziale n. del
- la dichiarazione di tracciabilità di cui all'art. 12-*bis*;
- l'offerta tecnica;
- le relazioni e gli elaborati presentati dall'appaltatore in sede di offerta;
- 855 - l'elenco prezzi unitari;
- il prezzario del Comune della Regione Veneto 2025, a seconda degli
ambiti territoriali di competenza;
- gli elaborati tecnici e grafici progettuali;
- le polizze di garanzia.

860 **Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti
(imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico

dell'appaltatore.

865 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data del certificato di regolare esecuzione.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla registrazione
del presente contratto in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R.

870 26.04.1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della
stazione appaltante.

Il presente contratto, che consta di n. ____ pagine, questa compresa,
viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 e

875 s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) da entrambe le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, _____

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

880 *(firmato digitalmente)*

Il Dirigente della Stazione appaltante

arch./ing./dott. _____

(firmato digitalmente)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sig./la sig.ra

885 _____, quale legale rappresentante della società _____,
dichiara di approvare specificamente le condizioni di cui agli articoli 6,
12bis, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 23 del presente contratto.

Il legale rappresentante dell'Appaltatore

890 *(firmato digitalmente)*

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del

895 *d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*